

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Alberto Tilocca	Presidente
Maria Grazia Conti	Consigliere rel.
Raffaele Toselli	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 5064 R.G.A.C. dell'anno 2012, posta in decisione all'udienza del 04/02/2015, vertente

TRA

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI – CONAI – p.i. 05451271000, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, dagli avv.ti Antonio DAMIANO, c.f. DMNNTN72H01A285L, Salvatore Lopreiato, c.f. LPRSVT77S09L452F, e Gian Domenico Mosco, c.f. MSCGDM54R01H501H, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, piazza Cardelli n. 4;

Appellante – appellato incidentale

E

DUPLAST s.p.a., p.i. 06555790630, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via E. Monaci n. 13 (studio avv. Vincenzo Mazzella di Bosco) presso gli avv.ti Pasquale Ronco, c.f. RNCNPQL48M22L328J, e Annalisa Ronco, c.f. RNCNLS72L51A883T, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado;

Appellata – appellante incidentale

E

CONSORZIO per il RICICLAGGIO dei RIFIUTI dei BENI in POLIETILENE - POLIECO -, c.f. 05119661006, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Andrea Calisse, c.f. CLSNDR61E08H501Z, e Tommaso

Marvasi, c.f. MRVTMS53D06D976C, in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n. 12;

Appellato – appellante incidentale

Oggetto: Consorzio

Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 febbraio 2015.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 4 agosto 2009, il Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Duplast s.p.a., affinché venisse accertata la violazione da parte della convenuta, in relazione ai beni dalla stessa prodotti dal novembre 1998, agli obblighi di dichiarazione dei quantitativi di imballaggi ceduti e di versamento del contributo ambientale, con conseguente condanna della stessa alla presentazione delle relative dichiarazioni ed al pagamento dei contributi dovuti, oltre interessi.

Si costituiva in giudizio la Duplast s.p.a., eccependo l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale credito vantato dal Conai nei suoi confronti quanto meno fino al 1° agosto 2004 e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda. Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Polieco - consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene -, al fine di essere dallo stesso manlevata in caso di condanna al pagamento dei contributi.

Il terzo chiamato in causa, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti.

Con sentenza n. 2011/2012, depositata in data 1° febbraio 2012, il Tribunale di Roma così provvedeva: *“dichiara che Duplast s.p.a. è consorziata del Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI a partire dal 13 agosto 1998; accerta la sussistenza dell'obbligo, in capo a Duplast s.p.a., di presentare al Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI, dal 1° novembre 1998 alla data della domanda, le dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti; rigetta le rimanenti domande di parte attrice; compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite”*.

A fondamento della decisione, il primo giudice poneva le seguenti argomentazioni, che possono essere, per quanto qui interessa, così sintetizzate: riteneva parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta *“atteso che il diritto da parte di un ente, a natura associativa, con durata pluriennale, al pagamento dei contributi o quote dovute dai propri associati, annualmente o ad intervalli più brevi, ricade nella previsione dell'art. 2948*

n. 4 c.c., vertendosi in tema di prestazioni autonome che trovano causa in un unico rapporto continuativo, e si prescrive, pertanto, nel termine di cinque anni dalla data di scadenza di ciascun contributo o quota...”; non condivideva la tesi prospettata dal Conai, in base alla quale il decorso della prescrizione doveva ritenersi sospeso, ai sensi dell’art. 2941, n. 8 c.c., per avere il debitore dolosamente occultato l’esistenza del debito, atteso che, nella specie, non era riscontrabile *“la natura di azione dolosa da parte dell’impresa consorziata, idonea a produrre l’effetto dell’occultamento del credito, che... avrebbe dovuto, invece, concretarsi nella falsa prospettazione di fatti estintivi del credito, ovvero nella creazione, da parte del debitore, di una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore..., ipotesi che non ricorre nel presente caso”*; riteneva, quindi, che *“il diritto al pagamento dei contributi dovuti a partire dal 1° gennaio 1999 fino al 1° gennaio 2004”* era *“estinto per prescrizione, essendo stato interrotto il decorso del termine ... solo dalla domanda di pagamento dei suddetti contributi avanzata da Conai con la notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio”*; affermava, inoltre, che *“la qualificazione di un bene come imballaggio va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico fondato sulla natura dei prodotti ed a tal fine deve essere valutata la destinazione intrinseca dello stesso bene, a prescindere dalle varie possibili modalità di utilizzo del bene o dagli usi secondari verificabili in concreto”*, così rigettando *“le contestazioni mosse dalla parte convenuta in ordine ai criteri da utilizzare per la qualificazione come imballaggi dei beni indicati in citazione”*; sosteneva, quindi, che la Duplast non poteva sottrarsi all’obbligo di pagamento in favore del Conai del relativo contributo ambientale; quanto alle domande di pagamento relative alle annualità successive al 2003, affermava che il credito non risultava dimostrato, avendo il Conai rimesso *“l’accertamento dei propri diritti all’attività di un c.t.u.”* senza neppure dedurre i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento della propria pretesa; rigettava anche la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto avente *“finalità esplorative, ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sul contenuto del documento per verificarne la rilevanza nel giudizio”*.

Avverso la detta decisione proponeva appello il Conai.

Si costituivano le appellate contestando la fondatezza del gravame del quale chiedevano il rigetto, spiegando appello incidentale.

Precisate le conclusioni in sede di udienza del 4 febbraio 2015, la causa veniva trattenuta in decisione previa rinuncia ai termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Duplast s.p.a. per esserle stato l'atto notificato, in violazione del disposto di cui all'art. 330 c.p.c., presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mazzella Di Bosco, in Roma, via Monaci Ernesto n. 13, e non presso i procuratori costituiti, avv.ti Pasquale Ronco ed Annalisa Ronco, nel suddetto domicilio eletto. Va osservato in proposito che la notificazione dell'atto di appello effettuata, anziché al procuratore costituito a norma dell'art. 330 c.p.c., al domiciliatario di quest'ultimo, non è inesistente ma nulla e, conseguentemente, passibile di sanatoria "ex tunc" per effetto della costituzione in giudizio dell'appellato. Nella specie, essendo avvenuta la detta costituzione da parte della Duplast s.p.a., la quale peraltro ha ampiamente prospettato le proprie argomentazioni difensive, non vi è dubbio che la notificazione abbia raggiunto il suo scopo, cosicché l'appello è pienamente ammissibile in virtù del principio stabilito dall'art. 156 c.p.c. (vd. Cassazione civile, sez. I, 15/01/2007, n. 621; Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2004, n. 7891). Va, pertanto, rigettata l'eccezione in esame.

Passando al merito, lamenta l'appellante che il Tribunale erroneamente riteneva prescritto, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., il diritto di credito vantato dal Conai con riferimento ai contributi ambientali dovuti dalla Duplast s.p.a. per gli anni dal 1998 al 2003, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non si trattava di un contributo periodico annuale posto a carico dei consorziati in virtù della sola partecipazione dell'aderente ad un ente collettivo, nascendo, invece, l'obbligo di pagamento direttamente dalla legge con l'obiettivo di finanziare il sistema della raccolta differenziata, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale.

La doglianza non ha pregio.

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre. La detta prescrizione, dunque, è applicabile soltanto a condizione che la relativa obbligazione rivesta i caratteri di cui alla fattispecie genericamente indicata dalla citata norma con l'espressione "e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (vd. Cassazione civile, sez. II, 03/09/1993, n. 9295; Cassazione civile, sez. III, 01/07/2005, n. 14080; Cassazione civile, sez. I, 16/11/2007, n.

23746). Considerato che i contributi consortili devono essere pagati ogni anno o in termini più brevi, non vi è dubbio, in base all'applicazione dei principi sopra esposti, che essi siano soggetti al termine di prescrizione quinquennale.

Il Conai, inoltre, si duole che il Tribunale abbia escluso l'operatività della causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c., erroneamente ritenendo che il mancato invio delle dichiarazioni periodiche di liquidazione da parte della Duplast s.p.a. non avesse natura dolosa, tale cioè da produrre l'effetto dell'occultamento del credito.

Neppure tale motivo merita condivisione.

Ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore la esistenza del debito mediante una condotta ingannatrice e fraudolenta, consistente nel creare una situazione del tutto non corrispondente alla realtà, con conseguente assoluta impossibilità per il creditore di agire, e non può estendersi ai casi di mera difficoltà di accertamento del credito. In altri termini, il corso della prescrizione non è impedito dall'impossibilità del creditore di conoscere l'esatto ammontare del proprio credito, ma soltanto dalla impossibilità legale di far valere il proprio diritto (vd. Cassazione civile, sez. III, 17/07/2002, n. 10383; Cassazione civile, sez. lav., 24/10/1998, n. 10592). Nel caso in esame, pertanto, l'omesso invio da parte della Duplast s.p.a. delle dichiarazioni periodiche, non assurge ad elemento da solo sufficiente a dare, da un lato, contezza della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'intenzione di occultare e, dall'altro, oggettivamente, a determinare l'errore circa l'esistenza del debito e l'obiettivo impedimento a far valere le proprie pretese da parte del creditore. Non sussistendo, dunque, una vera e propria impossibilità di agire e non bastando a sospendere la prescrizione la mera difficoltà di accertamento del credito, i rilievi contenuti nel motivo in esame non intaccano la motivazione del Tribunale.

Con ulteriore motivo di gravame, il Conai lamenta che il giudice di primo grado, nonostante avesse accertato la sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della Duplast s.p.a. dei contributi ambientali dall'anno 2004 in poi, perveniva al rigetto della domanda di condanna al relativo pagamento sul presupposto che il Conai non avesse dimostrato la quantificazione del debito, erroneamente ritenendo che la richiesta di produzione in giudizio delle fatture di vendita inerenti al periodo in verifica e la nomina di un c.t.u. per la determinazione dell'ammontare della somma dovuta, avessero carattere esplorativo.

La censura è infondata.

La richiesta avanzata dal Conai in primo grado, e ripetuta in questa sede, di emissione di

ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., da parte della Duplast s.p.a. delle fatture di vendita degli imballaggi da essa prodotti dal 1998 ad oggi, non poteva e non può soccorrere alla tesi dell'appellante.

Al riguardo, infatti, è necessario tener presente che: l'istanza di esibizione di documenti, a norma dell' art. 94 disp. att. c.p.c., deve contenere la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi, sicché essi si palesino utili a provare il fatto controverso; l'ordine di esibizione deve dirigersi in via diretta ed immediata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può tendere a scopi meramente esplorativi, e cioè a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva dell'attrice. Si tratta, dunque, di uno strumento istruttorio residuale, che può essere adottato soltanto con riferimento ad atti specificamente individuati dall'istante, dei quali sia noto od almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, ed in ogni caso esclusivamente se la prova dei fatti allegati non possa raggiungersi altrimenti (vd. Cassazione civile, sez. VI, 16/11/2010, n. 23120; Cassazione civile, sez. lav., 20/12/2007, n. 26943). Deve, pertanto, condividersi quanto affermato dal Tribunale, circa le finalità esplorative dell'iniziativa, ravvisabili allorquando, come nella specie, neppure la parte istante abbia dedotto elementi sul contenuto del documento per verificarne la rilevanza in giudizio.

Inoltre, neanche avrebbe potuto sopperirsi alle lacune istruttorie disponendo consulenza tecnica d'ufficio, atteso che tale mezzo ha la sua propria finalità nell'aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, ma non può certamente essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ovvero di supplire alla deficienza delle allegazioni o delle offerte di prove, o allo scopo di compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.

Restano logicamente assorbiti gli appelli incidentali spiegati dalla Duplast s.p.a. e dal Polieco, volti ad ottenere la riforma della gravata sentenza per aver deciso "*ultra petitum*" in ordine alla appartenenza al Conai della Duplast s.p.a., e per aver accertato la sussistenza in capo a quest'ultima dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti.

Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata Duplast s.p.a. Vanno, invece, integralmente compensate le spese del grado tra l'appellante e Polieco, chiamata in giudizio solo ai fini di

“litis denuntiatio”, nonché tra Polieco e Duplast s.p.a., avendo quest’ultima avanzato domanda nei confronti della prima solo in via subordinata, al fine di essere manlevata in caso di eventuale soccombenza, non esaminata nel merito in quanto assorbita dal rigetto dell’appello principale.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 5064 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2012, così provvede:

- rigetta l’appello principale;
- dichiara assorbiti gli appelli incidentali spiegati dalla Duplast s.p.a. e dal Polieco;
- condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Duplast s.p.a., che liquida complessivamente in € 5.338,00, di cui € 980,00 per la fase di studio della controversia, € 675,00 per la fase introduttiva, € 2.030,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.653,00 per la fase decisionale, oltre accessori e spese generali come per legge;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l’appellante e Polieco, nonché tra quest’ultimo e la Duplast s.p.a.;

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2015

Il Consigliere estensore
Maria Grazia Confi

Il Presidente
Alberto Filocca

Depositato in Cancelleria
23 FEB, 2015
Roma, li
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Claudia Cannarella